

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6899 del 02/12/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMATRADE S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di macinazione di materiali plastici sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7177 del 02/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno due DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMATRADE S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di macinazione di materiali plastici sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, in base alla quale, a far data dal 01 gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale mediante ARPAE;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno

- 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
 - D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
 - D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
 - D.M. 28 giugno 2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.”*
 - L. 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”*, con successivi rinnovi annuali, che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/06/2025, acquisita al Prot. Unione 23422 e successiva conformazione trasmessa in data 16/06/2025, acquisita al Prot. Unione 25071, e da Arpae ai PG/2025/109181 e PG/2025/112293, da **PRAGMATRADE S.R.L.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di macinazione di materiali plastici sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - di competenza Arpae SAC;
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - di competenza Arpae SAC;
- valutazione di impatto acustico - di competenza comunale;

Atteso che sull'area è vigente l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5712 del 25/10/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMATRADE S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio di materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/11/2017;

Atteso che la ditta chiede rilascio di nuova AUA inserendo quale nuovo titolo abilitativo l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che con nota Prot. Unione 30328 del 22/07/2025, acquisita al PG/2025/132343, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed ha richiesto integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni, in data 18/09/2025, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita ai Prot. Unione 37399, 37400, 37402, 37403 e da Arpae al PG/2025/170210;

Tenuto conto che in data 28/11/2025 sono pervenute integrazioni volontarie acquisite da Arpae al PG/2025/211223;

Considerato che, con riferimento all'impatto acustico, con Nota del 23/06/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/132617, il Comune di Mercato Saraceno ha espresso parere favorevole;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 28/11/2025;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 28/11/2025;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/11 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto per la ditta PRAGMATRADE srl inoltrata tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con protocollo n. Richiesta PR_FCUTG_Ingresso_0051944_20250627 del 27/06/2025, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Forlì-Cesena;

Accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, e considerata inoltre la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

Viste le autocertificazioni di cui all'art 89 del D.Lgs. 159/11 sottoscritte dai soggetti sottoposti a verifica antimafia per la ditta PRAGMATRADE srl, acquisite in data 28/11/2025 con nota agli atti di Arpae PG/2025/210213, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di

sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte delle compagine sociale della suddetta Società;

Ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo, anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PRAGMATRADE S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5712 del 25/10/2017 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMATRADE S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio di materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/11/2017, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpa e ad agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PRAGMATRADE S.R.L.** (C.F./P.IVA 02502930403) con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5, **per lo stabilimento di macinazione di materiali plastici sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ALLEGATO A e relativa Planimetria;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ALLEGATO B.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto

dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5712 del 25/10/2017 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMATRADE S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio di materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via I. Newton n. 5."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/11/2017, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

E' fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i..

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di rilascio.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. INTRODUZIONE

Ditta	PRAGMATRADE srl
Impianto	Attività di produzione granulato plastico
Ubicazione	Comune di Mercato Saraceno (FC), Via I. Newton n. 5

B. PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5712 del 25/10/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/11/2017 prot. n. 45266.

Con la domanda di AUA in oggetto la Ditta chiede l'inserimento, come nuovo titolo, della comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del citato D.Lgs.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale in oggetto riguarda l'inserimento anche di rifiuti plastici nell'attività del granulatore esistente di cui alla emissione E1.

Trattandosi della modifica di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- per l'emissione autorizzata E1 "Granulatore" era stabilito il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri totali. Considerato che la ditta ora richiede di trattare anche rifiuti non pericolosi in processi a freddo, ricompresi al punto 6.1 dell'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/098 e s.m.i., il valore limite per le polveri emesse viene ridotto del 10%, come previsto al punto 1 dell'Allegato 1, suballegato 2, del D.M. 05/02/98 e s.m.i., e quindi sarà pari a 9 mg/Nmc;
- si prende atto che la ditta non lavorerà rifiuti e sottoprodotti costituiti da materiali plastici clorurati nel granulatore di cui alla emissione E1;

- la ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio della emissione E1 modificata a seguito della lavorazione anche di rifiuti di materiali plastici e quindi dovranno essere effettuati tre monitoraggi previsti alla messa a regime degli impianti; successivamente la Ditta è esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali, che sono sostituiti dall'annotazione su apposito registro dei dati relativi alle ispezioni periodiche all'impianto di abbattimento;
- si ritiene infine di aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di adottare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE CALDAIA UFFICI (34,9 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione granulato plastico **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – GRANULATORE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	9	mg/Nmc
----------------	---	--------

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Mercato Saraceno, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.

4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Relativamente alla **emissione E1** la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali alla emissione per il parametro polveri totali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 8. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
7. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 6.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con

conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 7. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata

all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC)

richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti

a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura

	automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita

e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

E. PLANIMETRIA

1. Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti di Arpae con prot. n. 211223 del 28/11/2025, denominata:

"8_1624_Rifiuti-V1-Tavola_1.00_Rifiuti.pdf",

datata 27/11/2025, a firma del tecnico incaricato (**allegata**).

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 04/06/2025 P.G.N. 23422 Pratica 23/AUA/2025 e successive integrazioni volontarie del 16/06/2025 P.G.N. 25071, pervenuta in data 10/06/2025 e acquisita al protocollo di Arpae n. 109181 del 17/06/2025, dalla Ditta PRAGMATRADE srl con sede legale e impianto in Comune di Mercato Saraceno (FC), via Newton n. 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che nella comunicazione per l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di Mercato Saraceno (FC), via Newton n. 5, il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10 del D.M. 05/02/1998 per recupero di rifiuti non pericolosi;
- che i rifiuti gestiti sono recuperati per l'ottenimento di EoW conformi alla normativa UNIPLAST UNI 10667-2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19;
- che i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- che i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

Visto che con la nota prot. n. 121719 del 07/07/2025 Arpae ha chiesto al Comune di Cesena di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, con gli strumenti urbanistici vigenti, precisando altresì se l'immobile in oggetto è in possesso di agibilità;

Considerato che con nota del 25/07/2025 P.G.N. 11182, acquisita al prot. di Arpae n. 135348 del 28/07/2025, il Comune di Mercato Saraceno - Settore Sviluppo e Gestione del Territorio ha espresso *"...omissis...parere Favorevole sulla conformità urbanistica ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013 e s.m.i., si precisa inoltre che il fabbricato è datato della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e agibilità ai sensi della L.R. 15/2013 s.m.i. del 25/07/2019 prot. n. 5982 16/EAT/2019"*;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 18/09/2025 P.G.N. 37399, 37400, 37402, 37403, acquisita agli atti di Arpae con prot. n. 170210 del 26/09/2025;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare 2022-2027 di cui alla Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione;

Considerato che:

- la ditta intende gestire in stoccaggio istantaneo e in stoccaggio annuo un quantitativo complessivo di rifiuti della tipologia 6.1 su cui effettua operazioni R13 e R3;
- lo stoccaggio istantaneo massimo previsto è di 25 t, mentre lo stoccaggio annuo massimo previsto è di 1.100 t/anno;

- il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R3 sarà pari a circa 1.100 t/anno e gli EoW saranno conformi alla normativa UNIPLAST UNI 10667-2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19;
- i macchinari utilizzati ai fini del recupero R3 (Cesoia a ghigliottina Fimic "ECO 30", Mulino GRANULATORE SERIE S60 – 160 3K*, Trituratore monoalbero "TRM" 900 23K*), dei quali sono stati trasmessi i documenti contenenti le specifiche tecniche, sono di proprietà della Ditta PRAGMATRADE srl;
- in data 06/08/2025 prot. com. n. 11699, integrato in data 06/10/2025 prot. com. n. 14113, la ditta ha presentato un Piano di Gestione delle acque di Prima Pioggia, accettato dal Comune di Mercato Saraceno con nota prot. n. 14801 del 22/10/2025, acquisita al prot. di Arpae n. 187189 del 22/10/2025, in cui si legge: *"...omissis...Visto il parere di ARPAE del 20/10/2025 prot. n. 185808.U pervenuto in data 21/10/2025 prot. n. 14737 che alla presente si allega facente parte integrante e sostanziale, si Accetta il Piano di Gestione così come proposto e in riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1860/2006"*;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della sopracitata Determinazione D.G.R. n. 11949 del 11/06/2024;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al prot. n. 211223 del 28/11/2025 *"Tav. 1.00 - Scala 1:270 - Aggiornamento n. 01 del 27/11/2025 - Capannone ad uso deposito di materie plastiche sito in Via Newton, 5 di Mercato Saraceno (FC). Pianta piano terra Layout aree di recupero rifiuti e produzione end of waste"*, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- A. La ditta **PRAGMATRADE srl**, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), via Newton n. 5, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero

di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'impianto in **Comune di Mercato Saraceno (FC), via Newton n. 5.**

- B. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di Mercato Saraceno (FC), via Newton n. 5, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		ATTIVITÀ DI RECUPERO	QUANTITATIVI MASSIMI		
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica	020104, 150102, 170203, 191204,	R3-R13	25	1.100	1.100
L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 6 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.					

- C. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto. in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- D. Presso l'impianto **non possono essere effettuate operazioni di recupero R3 superiori a 5 t/giorno**, in assenza di preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi della L.R. 4/18 e s.m.i. e delle procedure per le modifiche di AUA previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/13.
- E. I rifiuti gestiti non possono provenire da attività di demolizione dei veicoli fuori uso, soggette all'applicazione del D.Lgs. 209/03.
- F. Presso l'impianto non possono essere gestiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione D.Lgs. 14.03.2014 n. 49.
- G. Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.